

TRIBUNALE DI BOLOGNA
CANCELLERIA PROCEDURE CONCORSUALI

**ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA
DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

LIQ. GIUDIZIALE N. 167/2025

IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA, sezione quarta civile e procedure concorsuali in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Revoca il decreto di apertura del concordato preventivo depositato in data 2 luglio 2025.

Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di "META SYSTEM - S.P.A.", con sede legale in Reggio Emilia (RE) via Tancredi Galimberti 5, C.F. e P.I. 00271730350, esercente tra l'altro, "l'attività di fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori".

Nomina Giudice Delegato il Dott. Pasquale Liccardo e Curatori i l'Avv. Stefano Dalla Verità con studio in Bologna via D'Azeglio n. 47, il dott. Silvio Facco con studio in Reggio Emilia Piazza Vallisneri n. 4 e il dott. Stefano Zanardi studio in Corso Canalgrande n. 9 Modena.

Ordina al debitore di depositare entro TRE GIORNI i bilanci nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII; e nel più breve tempo possibile la redazione dell'inventario ex. Art. 195 CCII.

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 GIORNI prima dell'adunanza dei creditori per la presentazione al Curatore delle loro domande d'insinuazione ex. Art. 201 CCII.

Stabilisce il giorno **18/03/2026 ore 12:00** per l'esame dello stato passivo da aver luogo avanti al predetto Giudice.

Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 17/12/2025

Seguono firme

Visto depositata in cancelleria il giorno 19/12/2025

Per estratto conforme all'originale.

Dalla Cancelleria del Tribunale di Bologna

Bologna, 19/12/2025



IL FUNZIONARIO
Dr. Daniela ANCONETANI



N. R.G. 355/2024 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente rel.
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 355/2024 PU dal Pubblico Ministero nella persona del dott. Tommaso Pierini,

- ricorrente

nei confronti di

“META SYSTEM - S.P.A.” con sede legale in Reggio Emilia , via Tancredi Galimberti n. 5
C.F. e P.I. 00271730350

Rappresentato e difeso dagli avv. FEDERICO SUTTI, DAVIDE TRAINA, JUNYI BAI,
ANDREA TRABUCCO e FILIPPO PASQUALI

- resistente

Visto il decreto in data 18 novembre 2025 con il quale si disponeva la convocazione della società ricorrente a norma e per gli effetti degli artt 44 e 106 c.c.i.i., concedendo termine alla società ricorrente per memorie e ai commissari giudiziali per relazione in merito;



Letta la memoria depositata da Meta System in data 29 novembre 2025 (in seguito anche la "Memoria"), in ottemperanza a quanto disposto;

Esaminata la relazione dei Commissari Giudiziali depositata in data 4 dicembre 2025 e vista l'integrazione documentale dai medesimi depositata in data 6 dicembre 2025;

PREMESSO CHE

A. in data 18 dicembre 2024, la Società ha provveduto a depositare avanti codesto Ecc.mo Tribunale domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi degli artt. 40 e 44 C.C.I.I., con contestuale richiesta di misure protettive ex art. 54 C.C.I.I. (il "Ricorso Prenotativo"). Alla suesposta procedura è stato assegnato il numero di R.G. 355/2024 (la "Procedura");

B- il Tribunale di Bologna, con decreto emesso in data 20 dicembre 2024 (il "Decreto"), ha accolto il Ricorso Prenotativo presentato da Meta System e conseguentemente ha, inter alia:

a) concesso alla ricorrente termine fino al 17 febbraio 2024 per il deposito del piano e della proposta ai creditori (il "Termine");

b) nominato quale Giudice Delegato il Dott. Pasquale Liccardo;

c) nominato quali Commissari Giudiziali l'Avv. Stefano Dalla Verità, il Dott. Stefano Zanardi e il Dott. Silvio Facco (i "Commissari");

d) disposto la convocazione della Società ricorrente, dei Commissari e del Pubblico Ministero innanzi al Collegio in Camera di Consiglio per il giorno 25 febbraio 2025;

C- con decreto emesso in pari data, il Tribunale di Bologna ha confermato le misure protettive ex art. 54, II comma, primo e secondo periodo, C.C.I.I. ovvero il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa sino al 27 febbraio 2025;



D- in data 14 febbraio 2025, la Società ha depositato istanza di proroga del Termine, richiedendo a tal fine la concessione di ulteriori 60 (sessanta) giorni unitamente alla proroga delle misure protettive allora vigenti nel termine sufficiente a coprire il periodo necessario al deposito del Piano, della Proposta ai Creditori e della documentazione prevista ai sensi dell'art. 39 C.C.I.I. (l'“Istanza di Proroga Misure Protettive”);

E- con decreto emesso in data 18 febbraio 2025, il Tribunale ha, inter alia:

- a) accolto l'Istanza di Proroga Termine e, per l'effetto, ha prorogato il Termine di 60 (sessanta) giorni, ovverosia sino al 18 aprile 2025;
- b) accolto l'Istanza di Proroga Misure Protettive e, per l'effetto, ha confermato che dalla data della pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa sino al 6 maggio 2025;
- c) rinviato l'udienza di comparizione della Società ricorrente innanzi al Collegio, in Camera di Consiglio, al 6 maggio 2025, ore 9.30;

F- in data 18 aprile 2025, la Società ha provveduto a depositare il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta ex artt. 40 e 84 CC.I.I. (il “Ricorso Concordato Pieno”), con contestuale deposito del Piano e della Proposta ai Creditori, nonché di tutta la documentazione ex lege richiesta. Con lo stesso Ricorso la Società ha richiesto la proroga, nel termine massimo di legge o – in ogni caso – nel termine considerato idoneo dal Tribunale, delle misure protettive (la “Istanza di Proroga Misure Protettive II”);

G- in data 6 maggio 2025, il Tribunale di Bologna ha disposto la proroga delle misure protettive sino al 30 luglio 2025;

H- in data 1° luglio 2025, il Tribunale ha approvato il trasferimento : i) del complesso aziendale afferente alla Società relativamente ai rami denominati “E-Mobility”, “Safety & Security” e “Telematica” (il “Ramo d'Azienda”); ii) della partecipazione totalitaria nella



controllata di diritto slovacco Meta System Slovakia s.r.o. (la "Partecipazione"), a favore della società risultata aggiudicataria della relativa procedura competitiva di vendita, Meta Electronics s.r.l.;

I- con decreto pubblicato in data 2 luglio 2025, Codesto Ecc.mo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo di Meta System ed ha, inter alia:

- a) nominato Giudice Delegato per la procedura di concordato il Dott. Pasquale Liccardo;
- b) confermato i Commissari Giudiziali nelle persone dell'avv. Stefano dalla Verità, del Dott. Silvio Facco e del Dott. Stefano Zanardi;
- c) stabilito la data iniziale del 23 gennaio 2026 e la data finale del 6 febbraio 2026 per l'espressione del voto dei creditori;

L- con istanza depositata il 25 luglio 2025 la Società ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma IV, C.C.I.L., la proroga delle misure protettive in scadenza in data 30 luglio 2025, nel termine massimo di legge al fine di permettere la buona riuscita della Procedura ed a tutela dei creditori stessi della Società;

M- con decreto del 28 luglio 2025, il Tribunale concedeva la proroga richiesta fino al 30 ottobre 2025;

N- i Commissari depositavano una relazione informativa in data 10 ottobre 2025, a commento della relazione della società del 6 ottobre 2025 (la II Relazione Fase di Liquidazione), con la quale denunciavano le criticità riscontrate, aventi ad oggetto – tra l'altro :

- i) contabilità dei crediti maturati in prededuzione: in particolare, si evidenziava *ex multis* la mancata riconciliazione degli anticipi a fornitori (euro 1.886.844,42 nel bilancio di verifica alla data del 6.10.2025), l'esistenza di fatture non contabilizzate di valore orientativo di circa euro 120.000 e la contabilizzazione di fatture di competenza di Meta Electronics.



- ii) rapporti con la clientela, ed in particolare con Porsche, Stellantis ed Unipoltech (lett. B, nn. 1, 2 e 3 della Relazione) per il valore dei contratti in essere e per la loro evoluzione in contenzioso per l'esistenza di reciproche contestazioni
- iii) lo stato di cessione del credito IVA per la mancata compilazione dei questionari inviati dall'Agenzia delle Entrate, indispensabili per il concreto realizzo.
- iv) aggiornamenti al piano derivanti dall'evoluzione della procedura, come oggetto di indicazione da parte della stessa società ricorrente nelle relazioni informative depositate : in particolare, si evidenziava l'indicazione di una maggiore disponibilità liquida pari a euro 7.054.000, determinato dalla somma algebrica del minore importo previsto per la cessione del credito iva (meno euro 246.000) e dai maggiori importi previsti per i claim assicurativi (euro 4.500.000) e per il contenzioso UnipolSai (euro 2.800.000);

O- con decreto in data 14 ottobre 2025, il Giudice delegato ordinava alla società di provvedere ad integrare la relazione nelle parti aventi ad oggetto: i) la situazione contabile della società, con riferimento ai costi prededucibili; ii) lo stato dei rapporti con i clienti Porsche, Stellantis ed Unipoltech; iii) lo stato del procedimento di Cessione del credito Iva; iv) aggiornamenti del Piano derivanti dall'evoluzione della Procedura;

P- la società provvedeva al deposito della relazione integrativa in data 21 ottobre 2026, sulla quale i Commissari relazionavano evidenziando le criticità più analiticamente indicate nel seguito del presente decreto;

Q- la società successivamente, con istanza del 7 novembre 2025, richiedeva di essere autorizzata al pagamento dei crediti sorti in costanza di procedura;

R- i Commissari con parere dell'11 novembre 2025, ribadite le considerazioni già svolte in ordine alle criticità e lacune riscontrate, dichiaravano di non poter esprimere parere favorevole, rilevando la perdurante ricorrenza degli elementi di criticità sottolineati nelle loro precedenti relazioni, con riferimento sia alla composizione dell'attivo che alla critica riconciliazione delle partite contabili maturate nel periodo successivo alla ammissione alla procedura concordataria;



S- il giudice delegato con il decreto in data 18 novembre 2025 disponeva la convocazione della società ricorrente a norma e per gli effetti degli artt 44 e 106 c.c.i.i., concedendo termine alla società ricorrente per memorie e ai commissari giudiziali per relazionare in merito.

Letta

la memoria depositata da Meta System in data 29 novembre 2025 (in seguito anche la "Memoria"), in ottemperanza a quanto disposto;

esaminata

la relazione dei Commissari Giudiziali depositata in data 4 dicembre 2025 e vista l'integrazione documentale dai medesimi depositata in data 6 dicembre 2025;

rilevato

che in esito all'udienza del 9 dicembre 2025, la ricorrente richiedeva il differimento delle votazioni per dare corso alla modifica della proposta e del piano e il Pubblico Ministero richiedeva l'apertura della Liquidazione giudiziale, nella ricorrenza degli estremi richiesti dalla previsione di cui all'art. 106 c.c.i.i. , sia primo che secondo comma,

ha così ritenuto

in attuazione, anche nella sede, del principio della ragione più liquida, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia *ictu oculi* di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni ¹ , verranno nella sede prese in considerazione le sole problematiche aventi ad oggetto : i) la riduzione drastica dell'attivo a

¹ Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»



fronte della sua diversa composizione e quantificazione per valori numerari e per qualificazione giuridica; ii) il problematico riconoscimento del credito IVA di originari € 7,7 milioni, in ragione dell'atto di Recupero dell'Agenzia delle Entrate in data 27 novembre quanto all'indebito utilizzo dei crediti di Ricerca e Sviluppo, (iii) la diversa natura dei crediti finanziari assistiti da garanzia del Medio Credito; iv) l'impossibilità di addivenire – se non in tempi incompatibili con la procedura – alla esatta quantificazione del passivo prededotto, sicuramente superiore alle “ottimistiche” previsioni del piano e della asseverazione.

1. Quanto al primo profilo, va nella sede osservato.

Il piano concordatario proposto dalla società ricorrente aveva ad oggetto la preservazione della continuità aziendale mediante cessione dell'azienda *going concern*, con individuazione del seguente attivo distribuibile alla massa dei creditori :

Attivo Concordatario

| Attivi a disposizione del concordato (€/000) | Totale | Prezzo Offerta | Accollo | Altri attivi |
|--|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Corrispettivo cessione | 10.000 | 10.000 | - | - |
| Accollo debiti verso i dipendenti | 4.312 | - | 4.312 | - |
| Credito IVA valore di cessione | 7.320 | - | - | 7.320 |
| Disponibilità liquide | 8.250 | - | - | 8.250 |
| Totale Attivi | 29.883 | 10.000 | 4.312 | 15.570 |
| Attivo distribuibile (netto dell'accollo) | 25.570 | 10.000 | - | 15.570 |

Fonte: Piano MSY

con soddisfazione del ceto creditorio come esposto nella tabella seguente tabella “Ripartizione dell'Attivo e soddisfacimento creditori”



| | Passivo CP | Attivo | Debito residuo | Saldo APR | Saldo APR % | Debito residuo | Saldo APR | Saldo APR % | Saldo Complessivo | Totale residuo % |
|---|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|
| Predeuzione | 9.637 | - | 9.637 | 9.637 | 100,0% | | | | 9.637 | 100,0% |
| Fondi concordatari prededucibili | 1.119 | - | 1.119 | 1.119 | 100,0% | | | | 1.119 | 100,0% |
| Fondi concordatari privilegiati | 537 | - | 537 | 537 | 100,0% | | | | 537 | 100,0% |
| Privilegio generale (dipendenti) | 4.952 | 4.312 | 640 | 640 | 100,0% | | | | 4.952 | 100,0% |
| Fondi CP privilegio generale | 999 | - | 999 | 999 | 100,0% | | | | 999 | 100,0% |
| Privilegio generale (professionisti) | 951 | - | 951 | 951 | 100,0% | | | | 951 | 100,0% |
| Privilegio generale (artigiani) | 603 | - | 603 | 603 | 100,0% | | | | 603 | 100,0% |
| Privilegio generale (cooperativa) | 541 | - | 541 | 541 | 100,0% | | | | 541 | 100,0% |
| Privilegio generale (Società Internati) | 1.644 | - | 1.644 | 1.644 | 100,0% | | | | 1.644 | 100,0% |
| Privilegio generale (INPS) | 2.148 | - | 2.148 | 1.338 | 62,3% | 809 | 809 | 100,0% | 2.148 | 100,0% |
| Privilegio generale (INAIL) | 2 | - | 2 | | | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% |
| Privilegio speciale (trasportatori) | 1.851 | - | 1.851 | | | 1.851 | 72 | 3,9% | 72 | 3,9% |
| Privilegio generale (locatori) | 298 | - | 298 | | | 298 | 11 | 3,8% | 11 | 3,8% |
| Privilegio generale (Tributi Locali) | 48 | - | 48 | | | 48 | 2 | 3,7% | 2 | 3,7% |
| Chirografario - Intercompany | 119.265 | - | 119.265 | | | 119.265 | 3.719 | 3,1% | 3.719 | 3,1% |
| Chirografario - Finanziari | 6.474 | - | 6.474 | | | 6.474 | 202 | 3,1% | 202 | 3,1% |
| Chirografario - Imprese minori | 5.010 | - | 5.010 | | | 5.010 | 156 | 3,1% | 156 | 3,1% |
| Chirografario - Altro | 71.700 | - | 71.700 | | | 71.700 | 2.236 | 3,1% | 2.236 | 3,1% |
| Fondi concordatari chirografari | 11.230 | - | 11.230 | | | 11.230 | 350 | 3,1% | 350 | 3,1% |
| Postergato | 69 | - | 69 | | | 69 | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Totale | 239.080 | 4.312 | 234.768 | 18.010 | | 216.758 | 7.680 | | 29.863 | |

Fonte: Piano MSY

L'attivo a disposizione del concordato pari a euro 25.570.000 è evidenziato nella tabella precedente al netto della sentivity dell'attestatore, pari a euro 6.816.000 e dei pagamenti post data di riferimento pari a euro 7.532.000 e al lordo dell'accollo dei debiti verso dipendenti. L'attivo complessivo rispettivamente al netto e al lordo di queste tre voci, viene evidenziato nella tabella che segue:

| | Piano 17 aprile 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|
| Disponibilità liquide | 14.598 |
| Vendita Certina - Meta Electronics | 10.000 |
| Earn Out | 0 |
| Credito Iva | 7.320 |
| Credito Unipol da incassare | 8.000 |
| Porsche ultima tranche | 0 |
| Crediti da incassare | 0 |
| Contenziosi assicurativi | 0 |
| Totale attivo | 39.918 |



Al piano e alla proposta è stata allegata la relazione del dott. Franco Carlo Papa, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 2 lett.o) CCII, avente ad oggetto: la veridicità dei data aziendali; la fattibilità del piano; l'idoneità dello stesso a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello rinvenibile dalla liquidazione giudiziale.

Nel corso della procedura, sono state depositate **"integrazioni"** al piano (così definite dalla ricorrente), che hanno ad oggetto voci significative dell'attivo, esposte nelle tabelle che seguono:

1° Integrazione 30 maggio 2025

| | 1° integrazione 30 maggio 2025 |
|------------------------------------|---|
| Disponibilità liquide | 14.598 |
| Vendita Certina – Meta Electronics | 10.000 |
| Earn Out | 0 |
| Credito Iva | 7.320 |
| Credito Unipol da incassare | 8.000 |
| Porsche ultima tranche | 0 |
| Crediti da incassare | 0 |
| Contenziosi assicurativi | 0 |
| Totale attivo | 39.918 |

2° Integrazione 13 giugno 2025

| | 2° integrazione 13 giugno 2025 |
|------------------------------------|---|
| Disponibilità liquide | 7.707 |
| Vendita Certina – Meta Electronics | 12.900 |
| Earn Out | 1.500 |



| | |
|-----------------------------|---------------|
| Credito Iva | 7.320 |
| Credito Unipol da incassare | 8.000 |
| Porsche ultima tranche | 5.989 |
| Crediti da incassare | 2.053 |
| Contenziosi assicurativi | 0 |
| Totale attivo | 45.469 |

3° Integrazione (DRAFT) 21 ottobre 2025

| | 3° integrazione 21 ottobre 2025 (DRAFT) |
|------------------------------------|--|
| Disponibilità liquide | 529 |
| Vendita Certina - Meta Electronics | 12.900 |
| Earn Out | 1.500 |
| Credito Iva | 7.074 |
| Credito Unipol da incassare | 0 |
| Porsche ultima tranche | 5.274 |
| Crediti da incassare | 0 |
| Contenziosi assicurativi | 0 |
| Totale attivo | 27.277 |

4° Integrazione (DRAFT) 7 novembre 2025

| | 4° integrazione 7 novembre 2025 |
|------------------------------------|--|
| Disponibilità liquide | 20.953 |
| Vendita Certina - Meta Electronics | 2.100 |



| | |
|-----------------------------|---------------|
| Earn Out | 1.500 |
| Credito Iva | 6.448 |
| Credito Unipol da incassare | 0 |
| Porsche ultima tranche | 4.200 |
| Crediti da incassare | 865 |
| Contenziosi assicurativi | 4.500 |
| Totale attivo | 40.566 |

Da tale prospetto, emerge l'assoluta novità introdotta dalle *integrazioni* al piano depositato in allegato alla proposta, come tali richiedenti la documentazione di rito ed in particolare l'attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 2 lett.o) CCII, avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali; la fattibilità del piano; l'idoneità dello stesso a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello rinvenibile dalla liquidazione giudiziale.

La richiesta formulata dalla società in corso della procedura, di essere autorizzata a conferire un nuovo incarico all'attestatore avente ad oggetto una " *comfort letter*" deve essere disattesa in ragione dell'evidenti modificazioni sostanziali operate rispetto al piano iniziale, non essendo riconducibile ad alcuna previsione del codice della crisi , né tantomeno ai principi di attestazione elaborati dal CNDCEC, per i quali ogni modificazione sostanziale del piano deve essere oggetto di attestazione²,

La possibilità di accedere alla concessione di un ulteriore termine per la modifica della proposta e del piano deve ritenersi esclusa dalla ricorrenza degli estremi di cui all'art 106 1° comma c.c.i.i.

1.1. L'indennizzo assicurativo Porsche.

² CNDCEC: par.9.2.1." *Modifiche o scostamenti dal Piano non sempre rendono necessaria una nuova attestazione. Qualora richiesto, l'Attestatore può valutare ed esprimersi, ad esempio per il tramite di una comfort letter, se, entro il termine previsto dal Piano originario, sarà ancora possibile raggiungere l'equilibrio e il risanamento. In caso di modifiche o scostamenti sostanziali al Piano o qualora lo stesso sia redatto ex novo dopo l'emissione del giudizio di attestazione, si rende necessario il rilascio di una nuova attestazione.*



Nella quarta integrazione inviata dagli Advisors in una irrituale *bozza (Draft)* il 7.11.2025 ed allegata alla Memoria del 29.11.2025, viene evidenziato, come attivo a disposizione del concordato, l'importo di euro 4.500.000 riferito ad un contenzioso assicurativo Porsche.

Tale attivo non è stato indicato - nemmeno sotto forma di *upside* - nel piano depositato il 17 aprile 2025, né nelle due successive integrazioni del 30.5.2025 e del 13.6.2025, la seconda delle quali si limita a pagina 96 ad un generico riferimento ad eventuali costi per cause attive dalle quali potrebbero derivare *upside*, senza alcun riferimento neanche indiretto, al *claim* assicurativo in questione.

L'importo di euro 4.500.000 compare per la prima volta nella terza integrazione di Piano del 21.10.2025, facendosi riferimento a pagina 18 alla relazione informativa depositata il 6.10.2025, avente ad oggetto, tra l'altro, anche le transazioni sui *claim assicurativi* Porsche, Stellantis e Unipoltech, e venendo evidenziata a pagina 138 per la prima volta, l'eventuale *upside* di piano di euro 4.500.000, in relazione proprio al *claim* assicurativo Porsche.

Nella Memoria del 29.11.2025 la Società scrive che “*il possibile indennizzo assicurativo non era previsto in assenza di concrete prospettive esistenti all'epoca*”, ma questa argomentazione difensiva appare destituita di fondamento, considerandosi (i) che il *claim assicurativo* era insorto - e quindi noto - prima dell'accesso alla procedura ³ e (ii) che quantomeno a livello di possibile incremento dell'attivo (c.d. *upside*) avrebbe dovuto essere evidenziato già nella domanda e di certo nel piano originario, quale informazione indispensabile alla corretta valutazione del ceto creditori, non fosse altro per la rilevanza della posta.

Va altresì osservato come nelle asserite *integrazioni al piano*, si provvede all'azzeramento del credito Unipoltech, pari ad € 8.000.000 senza che ne sia indicata la ragione, indispensabile a fronte della sua indicazione nel piano (cfr. pag. 100 piano 17 aprile 2025): anche a voler accedere alle considerazioni operate dalla società quanto alle ragioni della successiva esclusione dall'attivo concordatario (ovverosia che si trattava di un credito maturando per

³ Depono in tal senso quanto si legge nella bozza di accordo che è stata sottoposta ai Commissari ad inizio agosto 2025, allorché è stata segnalata l'esistenza della trattativa con gli assicuratori inglesi. Dal *draft settlement agreement* sottoposto ai Commissari si evince infatti che il perito - a seguito anche di una “notifica ai sensi di polizza” da parte della società - aveva avviato le sue verifiche già tra settembre 2023 e giugno 2024.



l'attività posta in essere in favore della Unipol tech) va nella sede rilevato che proprio le ragioni indicate, evidenti già all'atto della sua indicazione, dovevano costituire motivo per non procedere quantomeno alla integrale appostazione del credito, che invece, presupponeva la sua maturazione per prestazioni già effettuate in favore di Unipol tech s.p.a.. Si tratta all'evidenza, di una voce dell'attivo concordatario che meritava altra e diversa attenzione rispetto a quella riservata nel piano e tardivamente rivista nel corso della procedura.

Né infine va sottaciuto come a fronte dell'azzeramento di una posta rilevante dell'attivo, compaia per la prima volta il credito per *claim* Porsche, lasciando fondatamente ritenere che la sua evidenziazione (come semplice *upside* in data 21 ottobre e come voce a tutti gli effetti dell'attivo in data 7 novembre 2025) sia frutto di una scelta obbligata, presa nel momento in cui è emerso con evidenza che le previsioni di piano erano oramai irrealistiche per l'azzeramento del credito Unipoltech.

1.2. L'Atto di Recupero della Agenzia delle Entrate

La Società, nella propria memoria in data 29 novembre 2025, ha comunicato, quale evento sopravvenuto, che in data 27.11 u.s. la Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna ha notificato a mezzo pec alla ricorrente Meta System S.P.A. un Atto di Recupero (all'atto 1 della Memoria) per indebito utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo, maturati negli esercizi 2017, 2018 e 2019 e compensati negli anni di imposta 2021 e 2022, come evidenziato nel seguente prospetto:

- Annualità 2021 – euro 2.880.172,37
- Annualità 2022 – euro 3.581.449,72

In particolare, l'atto di recupero porta una richiesta alla società di pagamento per crediti di imposta, interessi e sanzioni per euro 9.648.9421,50 nel caso in cui il pagamento intervenga entro 60 giorni dalla notifica e per euro 13.956.689,56 nel caso avvenga oltre 60 giorni.

I Commissari, nella loro relazione del 4 dicembre 2025, rilevano – *ex multis* – che l'atto di Recupero notificato il 27.11 u.s., per quanto qualificato unilateralmente come evento sopravvenuto relativamente alla certezza della contestazione e alla sua quantificazione, va temporalmente ricondotto ad epoca anteriore al deposito della proposta e del piano (ricorso prenotativo in data 18 12 2024, deposito della proposta e del piano nel termine prorogato del 17 aprile 2025).



Ed invero, i Commissari hanno accertato che: i) l' Agenzia delle Entrate in data 14.1.2025 aveva notificato il Questionario n. Q000002/2025 (prot. N. 1676) con il quale chiedeva alla Società di presentare documentazione utile a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti per il credito richiesto ed utilizzato; in risposta al Questionario, l' Agenzia delle Entrate aveva rilevato che *“La società ha prodotto all'Ufficio in data 3.2.2025 esclusivamente tre Relazioni illustrative tecnico/economica per ciascun periodo di imposta di maturazione del credito, non datate e non sottoscritte dal legale rappresentante, prive di documentazione contabile/amministrativa a dimostrazione di quanto dichiarato con le stesse”*; iii) l' Agenzia delle Entrate, con mail del 23.3.2025 (prot. N. 25147), ha reiterato la richiesta di relazioni illustrative, richiesta questa evasa soltanto in data 7.10.2025, con mail protocollata (n. 48780).

.Le vicende relative alla verifica tributaria – che impattano in modo rilevante sul credito IVA, posta questa consistente dell'attivo - non risultano in alcun modo oggetto di menzione nel piano e nella proposta depositati in data 17 aprile 2025, ovvero nelle due successive integrazioni del 30.5.2025 e del 13.6.2025, né tantomeno sono state oggetto di valutazione da parte dell'attestatore dott. Papa nella verifica condotta per l'attestazione in data 17 aprile 2025.

La conclusione che se ne deve trarre è che l'Atto di Recupero notificato il 27.11 u.s di cui è stato notiziato l'organo commissariale solo in data 29.11 2025, rappresenta un evento sopravvenuto solo per quanto riguarda la certezza della contestazione e della sua quantificazione, avendo origine sicura al 14 gennaio 2025, con rilevanza diretta sul credito IVA di Euro 7.320.000.00, rendendo evidente come tale omissione costituisca, al di là del merito dell'atto di recupero, una chiara violazione delle prescrizioni normative, in quanto idonee ad influire negativamente sul giudizio dei creditori pregiudicando il loro consenso informato in merito alle reali prospettive di soddisfacimento anche concordatario

Né vale ad esimere dal rilievo mosso dagli organi commissariali quanto indicato dai legali della ricorrente in sede di udienza del 9.12 e nell'istanza di autorizzazione del pagamento dei loro compensi depositata lo stesso giorno ovverosia che *“lo Studio non è mai stato a conoscenza dell'esistenza di alcun rilievo da parte dell' Agenzia delle Entrate in relazione alla compensazione dei crediti d'imposta per gli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo, maturati negli esercizi 2017, 2018 e 2019 e compensati negli anni di imposta 2021 e 2022”* in quanto – al di là di ogni valutazione sul ruolo e l'attività degli advisor, del tutto estranea alla presente decisione - evidenzia quantomeno una



grave carenza informativa della società nella condivisione delle informazioni rilevanti ai fini della formulazione della proposta e del piano.

1.3. La mancata appostazione tra i crediti privilegiati dei finanziamenti agevolati.

La Società ricorrente, nella memoria del 29.11.2025, sostiene la correttezza dell'indicazione in chirografo dell'importo di euro 1.382.000 riferito ai tre finanziamenti garantiti dal Mediocredito, ritenendo che la necessità di inserire tale importo tra i creditori privilegiati sia sorto solo successivamente alla comunicazione con la quale veniva rappresentata la possibile revoca delle agevolazioni.

Nel dare atto della correttezza del comportamento osservato dai Legali in udienza, va nella sede evidenziato quanto segue:

- a- nel Piano di concordato depositato in data 17.4.2025 erano evidenziati (pag. 52 e 53) debiti finanziari in chirografo per euro 6.464.000. L'importo era comprensivo di un finanziamento pari a euro 1.382.000 garantito dal Mediocredito. Nel Piano era previsto per tutti i debiti finanziari uno stralcio del 96,9% pari a euro 6.272.000, con una soddisfazione prevista pertanto pari a euro 202.000 complessivi;
- b- la Relazione di attestazione del dott. Franco Papa del 17.4.2025 **non evidenzia** il rischio potenziale di revoca della quota parte di finanziamento a fondo perduto (pag. 175), collocando tra i debiti di natura chirografaria, il finanziamento per euro 1.382.000, pure in precedenza indicato (pag. 143) come Finanziamento "Mediocredito";
- c- nella prima *asserita integrazione* al Piano del 30 maggio 2025 depositata il 2 giugno 2025 non viene evidenziata alcuna variazione in riferimento ai debiti finanziari, che vengono confermati per euro 6.464.000 in chirografo (pag.116);
- d- nella *seconda integrazione* al Piano del 21 ottobre 2025, depositata il 22 ottobre nella "irrituale ed inammissibile" dicitura "DRAFT" su tutte le pagine, il finanziamento Mediocredito per euro 1.382.000 viene evidenziato in privilegio ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 123/1998 (pag. 71).
- e- Sempre nell'integrazione del 21 ottobre, viene evidenziato **per la prima volta** (pag. 69) il rischio di revoca della quota parte di un finanziamento a fondo perduto per la



somma complessiva euro 1.714.742, nell'ipotesi in cui la Società non avesse regolarmente provveduto al pagamento dei ratei maturati in corso della procedura.

Le omissioni in sintesi enunciate costituiscono una carenza informativa relevantissima per il valore delle poste dell'attivo correlate, carenza capace di pregiudicare il consenso informato del ceto creditorio sulle reali prospettive di soddisfacimento, radicando per le modalità che ne contraddistinguono la realizzazione, gli estremi di cui all'art 106, 1° comma c.c.i.i (cfr. Cass. 13 04.2022 n. 12115 ⁴).

1.4. L'incremento del passivo in prededuzione e mancanza delle condizioni di apertura del concordato preventivo previste dagli artt. aa 84 a 88 c.c.i.i.

L'importo dei debiti prededucibili veniva indicato in euro 7,532 mln nel piano originario del 18.4 per passare poi ad euro 17,081 mln nella *quarta integrazione* del Piano allegata in bozza alla memoria della Società del 29.11.2025, con un incremento di euro 7,156 mln anche rispetto alla terza integrazione del Piano del 21.10.2025.

Nella Memoria depositata il 29.11 u.s. la Società ricorrente sostiene che l'incremento dei debiti prededucibili evidenziato dai CCGG sarebbe frutto di una errata comparazione dei dati, sostenendosi da parte della Società che ai fini della comparazione era opportuno prendere a riferimento il complessivo importo della "*sensitivity*" dell'attestatore, pari ad euro 6.816.000, e che sommando l'intero importo si otterrebbe, nella *quarta integrazione* al Piano depositata in data 7.11.2025, un incremento dei debiti prededucibili di soli euro 340 mila.

Le osservazioni della Società - ribadite in udienza il 9.12 - non colgono nel segno.

⁴ Massima Uff. " *In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 L. fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto fatto idoneo ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la descrizione ellittica ed incompleta di un'operazione di leveraged buy out o fusione per indebitamento, mediante mutuo chirografario concesso alla società veicolo e poi consolidato in credito ipotecario a carico della società target, tale da falsare la percezione dei creditori circa la reale convenienza della proposta).*



Sul punto i Commissari nella loro relazione informativa del 4.12 hanno infatti evidenziato che l'Analisi di Sensitività dettagliata dall'Attestatore dott.Papa a pagina 232 e s.s. della sua Relazione di attestazione, collega il fondo alle seguenti poste:

- definizione dei contratti sottesi alla Proposta irrevocabile, oltre la data prevista del 30 giugno 2025, che avrebbe comportato un ulteriore cash flow negativo per il mese di luglio 2025;
- uscita di ulteriori 7 dipendenti rispetto a quanto previsto nel relativo Fondo Concordatario (18 dipendenti);
- Trading Business riferito al rischio di produzione delle controllate cinesi in ragione della loro situazione finanziaria critica;
- inclusione di un incremento dei costi pari a circa 260 migliaia di euro settimanali al fine di considerare le differenze emerse dal confronto tra il Piano di Cassa ed i dati storici rilevati dalle relazioni settimanali. A tale riferimento è necessario evidenziare che l'Attestatore aveva ritenuto di meglio precisar, in una nota a piè di pagina (n.197), tale importo specificando che *“la determinazione dell'importo discende dalla logistica ed altre voci analizzate nel Piano di Cassa”*.
- riduzione dell'incasso del credito IVA in considerazione delle offerte di acquisto fino in allora formulate.

In riferimento, pertanto, al presunto incremento dei debiti prededucibili di soli euro 340.000, va nella sede rilevato come la diversa allocazione del fondo su altre aree di rischio lascia in primo luogo scoperti quei rischi che lo stesso attestatore aveva indicato come strutturalmente connessi alla realizzazione del piano, allocazione questa non coperta dalla attestazione in atti.

Quanto ai debiti prededucibili, considerando le differenze che erano già emerse tra il Piano di Cassa predisposto dalla società ed i dati storici rilevati dalle relazioni settimanali, l'Attestatore aveva stimato un incremento dei costi pari a circa 260 mila euro settimanali.

Dal momento che le settimane intercorrenti tra il 1° aprile 2025 e il 30 giugno 2025 sono tredici, ne deriva che l'Analisi di Sensitività dell'Attestatore - ammontante a complessivi euro 6.816.000 - era da considerarsi ad eventuale incremento dei debiti producibili limitatamente all'importo di euro 3.380.000, importo ottenuto moltiplicando l'importo settimanale di euro



260 mila per 13 settimane. Pertanto, l'incremento imprevisto del passivo in prededuzione, al netto della "sensitivity" dell'Attestatore, ammonta almeno ad euro 3.776.000, importo ottenuto sommando all'importo di euro 1.212.000, così come precedentemente determinato, la differenza tra euro 5.944.000 ed euro 3.380.000. In ogni caso nella irrituale ed inammissibile 4° integrazione in bozza (draft) del piano depositata con la memoria del 29.11 non esisterebbe più alcun fondo in prededuzione a garanzia di eventi negativi sopravvenuti.

In altri e conclusivi termini, l'Attestatore aveva collegato il fondo in esame (c.d. "sensitivity") a rischi specifici che sono state correttamente e dettagliatamente evidenziati nella sua relazione, cosicché ogni diversa allocazione del fondo – laddove devoluto alla copertura di altre voci del passivo prima non considerate - risulta contraria al piano e alla attestazione, lasciando scoperte quelle aree di rischio pure considerate meritevoli di devoluzione in un fondo.

La criticità denunciata circa l'incremento delle prededuzioni risulta vieppiù rilevante quanto a gestione concordataria dell'impresa laddove si consideri che il Liquidatore della Società, dott. Silvio Musso, con posta elettronica in data 5 dicembre 2025, ha reso noto ai Commissari la diffida ricevuta a mezzo pec dell'1.12.2025 (all.to A alla relazione integrativa dei Commissari depositata il 6 dicembre 2025) da Meta Electronics s.r.l., cessionaria dell'azienda, con la quale ha richiesto chiarimenti ed assunzione di ogni responsabilità da parte della ricorrente in concordato, in relazione ad una denuncia del cliente IVECO per la fornitura di componenti difettosi, per un danno stimato in circa 9 milioni di euro, che avrebbe natura prededucibile, se la tesi di Meta Electronics trovasse conferma: la fornitura è avvenuta infatti – a quanto si legge nella diffida di Meta Electronics – in pendenza di procedura di concordato, assumendo la cessionaria che nonostante la difettosità fosse nota e riconosciuta da tempo dalla stessa Meta System, questa ha continuato a fornire ad IVECO i componenti difettosi.

Quanto fin qui esposto con riferimento soprattutto alle poste in prededuzione, rileva l'assenza di adeguati assetti, come più volte denunciata dai CCGG nel corso del procedimento (cfr. relazione informativa del 10 ottobre, pareri del 6 e dell'11 novembre 2025), non essendo state colmate *in primis* dalla società le gravi carenze anteriori alla domanda con riserva, già denunciate dall'esperto, dott. Bartoli nel corso della procedura di composizione negoziata.



Tale situazione ha trovato inequivoca conferma in tutta la sua gravità nella collaborazione prestata dal nuovo liquidatore, dott. Silvio Musso, che ha dato corso ai controlli sollecitati a più riprese dai CCGG, prima del tutto carenti⁵.

Questa inadeguatezza degli assetti ha avuto un riflesso diretto nella riconciliazione degli anticipi che alla data della memoria del 29.11 risultavano ancora da verificare per circa euro 3.500.000, ridottosi nelle indicazioni fornite dal Liquidatore all'udienza del 9.12 ad euro 750.000, importo questo che non si può escludere debba essere considerato come debito prededucibile, da sommarsi, quindi, a quello stimati dalla società ricorrente al 7.11 nella bozza di 4° integrazione di piano.

Anche con riferimento ai crediti maturati in prededuzione, l'inadeguatezza degli assetti organizzativi -come evidenziata dall'approfondito esame compiuto dai CCGG - si riflette, nella sua complessiva valenza, sulla capacità di ragionevole determinazione delle voci di attivo e di passivo e, allo stato degli accertamenti, concorre ad assicurare fondamento ad una ulteriore valutazione di complessiva mancanza delle condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli artt. da 84 ed 88 c.c.i.i., radicandosi così anche l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art 106 c.c.i.i..

Rilevato altresì

che all'udienza celebratasi in data 9 dicembre 2025, il Pubblico Ministero, ritenendo che non ci fossero più i presupposti per la continuazione della procedura, chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale;

che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di cui all'art. 121 c.c.i.i.;

che la nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, deve essere effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 c.c.i.i. e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 c.c.i.i., dando atto che l'albo nazionale di cui all'art. 356 c.c.i.i., se pur oggetto del

⁵ E' molto significativo circa le omissioni antecedenti all'incarico al Liquidatore quanto si legge – ad esempio – a pagina 12 della Memoria della società del 29.11: *“il Liquidatore e gli Advisor, non appena resosi conto che la contabilità della Società non risultava aggiornata per il periodo intercorrente tra il deposito della istanza di apertura del Concordato e la cessione del ramo d'azienda, si sono subito attivati per ricostruire la situazione contabile.”*



decreto di attuazione di cui al DM 75/2022 (entrato in vigore il 6.7.2022), non risulta ancora operativo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss., l'art. 106 1° e 2° comma, 121 e ss. c.c.i.i.;

Revoca

il decreto di apertura del concordato preventivo depositato in data 2 luglio 2025 e per l'effetto
dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di "META SYSTEM - S.P.A.", con sede legale in Reggio Emilia (RE) via Tancredi Galimberti 5, C.F. e P.I. 00271730350, esercente, tra l'altro, l'attività di: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori;

nomina

Giudice Delegato Pasquale Liccardo;

nomina

Curatori l'Avv. Stefano Dalla Verità, il dott. Silvio Facco e il dott. Stefano Zanardi, dando atto che entro due giorni dovranno accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovranno presentare al giudice delegato *ex art. 130 CCI* un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

ordina

alla società debitrice di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta *ex art. 2215bis c.c.*), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso *ex art. 39 c.c.i.i.*;



ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile *ex art.* 195 c.c.i.i.;

stabilisce

la data del **18/03/2026 ad ore 12:00** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinqüies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;



dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 c.c.i.i., provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Si comunichi al ricorrente e al Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 17/12/2025

Il Presidente est.

Pasquale Liccardo

